

DOMANDE FREQUENTI (FAQ) - ESTRATTO

(Aggiornate al 10 settembre 2025)

C. CONTATTI

2. A chi si potranno rivolgere i beneficiari?

I rapporti con i beneficiari della misura sono gestiti dai Comuni e da Poste Italiane S.p.A. Poste Italiane S.p.A. mette a disposizione dei beneficiari un numero di telefono per il blocco della carta in caso di furto, smarrimento, clonazione e sostituzione, oltre una pagina web su poste.it e postepay.it in merito all'informazione sull'utilizzo della carta.

D. LISTE

2. Dove pubblicano i Comuni gli elenchi dei beneficiari della carta?

Gli elenchi vengono pubblicati sui siti internet di ciascun Comune con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati (utilizzando ad esempio il numero del protocollo ISEE o altre analoghe modalità parimenti efficaci individuate dallo stesso Comune), per un periodo non inferiore a trenta giorni, e comunque sino al termine del primo pagamento (16 dicembre 2025).

3. Quanti giorni hanno a disposizione i Comuni per consolidare le liste?

I Comuni entro 30 giorni devono consolidare le liste, ovvero, come indicato nel messaggio INPS n. 2623 del 9 settembre 2025, entro le ore 14:00 del giorno 9 ottobre prossimo. La funzione di consolidamento, dopo il termine previsto, rende definitive le liste e disabilita inderogabilmente le funzionalità di variazione dei dati.

E. BENEFICIARI

1. Per "nucleo familiare" si intende quello riportato nell'ISEE in possesso di INPS?

Il nucleo familiare preso a riferimento è quello attestato nella Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), riportata nella relativa attestazione ISEE ordinario, presente nelle banche dati dell'INPS alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.I. (12 agosto 2025).

Tutti i componenti del nucleo dichiarati nella DSU devono, inoltre, essere presenti nell' Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR).

3. Sulle diciture riportate nei criteri di individuazione dei nuclei familiari beneficiari quando si dice "di cui un componente nato entro il 31/12/2011" - significa che sono escluse le famiglie con minori nati dopo questa data?

I nuclei con componenti nati tra il 2025 e il 2011 sono i primi in graduatoria, con precedenza dei più piccoli. In particolare, la lista dei beneficiari selezionati dai nuclei composti da almeno tre

componenti, nei limiti delle carte assegnate ad ogni singolo Comune, è ordinata secondo i seguenti criteri:

- 1) presenza di almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2011 (il nato il 30 dicembre del 2011 è ricompreso nel gruppo 2)
 - a. Indicatore dell'ISEE ordinario crescente
 - b. Data di nascita dei tre componenti più giovani
 - c. Numero componenti della DSU (almeno tre)
- 2) presenza di almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2007 (il nato il 30 dicembre 2007 è ricompreso nel gruppo 3)
 - a. Indicatore dell'ISEE ordinario crescente
 - b. Data di nascita dei tre componenti più giovani
 - c. Numero componenti della DSU (almeno tre)
- 3) numerosità componenti DSU non inferiore a 3
 - a. Indicatore dell'ISEE ordinario crescente
 - b. Data di nascita dei tre componenti più giovani

4. Un cittadino che non ha richiesto l'ISEE è escluso dalla possibilità di accedere al contributo?

Sì, la titolarità di una certificazione ISEE ordinario alla data del 12 agosto 2025 è requisito di selezione per l'accesso al contributo, come previsto dall'articolo 2 del D.l.

6. Come deve procedere il Comune qualora dalle verifiche anagrafiche emergessero delle discordanze tra il numero dei componenti dichiarati nell'ISEE e quelli effettivi del nucleo familiare anagrafico (ad es. per i nuclei familiari che hanno minori ricoverati in case famiglie, a totale carico dell'ente pubblico, pur mantenendo la residenza con i propri genitori, il nucleo anagrafico non coinciderebbe con quello effettivo) o qualora a verifiche effettuate riscontrasse che un nucleo da 3 componenti selezionato, alla data di oggi risultasse essere da 2?

Qualora dalle verifiche anagrafiche emergessero delle discordanze tra il numero dei componenti dichiarati nell'ISEE e quelli del nucleo familiare anagrafico ovvero altre anomalie relative alla composizione del nucleo, il Comune può far ricorso alla già descritta funzione di "esclusione beneficiario". L'esclusione del beneficiario può avvenire solo a seguito di verifica da parte del Comune dell'assenza del diritto al contributo: è richiesto l'inserimento della causa di esclusione in apposito campo destinato.

Si ricorda in ogni caso che, il nucleo familiare del dichiarante della DSU, ai fini dell'ISEE, è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo diverse eccezioni che fanno sì che i nuclei familiari, in molte ipotesi, non coincidano con quelli risultanti dallo stato di famiglia (DPCM n. 159 del 2013) e quindi anche dall' Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR).

Pertanto, possono sussistere nuclei familiari correttamente autodichiarati nella DSU perché individuati secondo i criteri derivanti dalla normativa ISEE, ma che tuttavia non coincidono con i nuclei familiari risultanti da ANPR.

H. BENEFICIO ECONOMICO

1. A quanto ammonta il beneficio economico?

L'ammontare del beneficio economico è pari a **500,00 euro**.

2. Entro quanto dovrà essere utilizzato il beneficio economico?

Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il **16 dicembre 2025**, pena la decadenza dal beneficio.

Le somme, inoltre, dovranno essere interamente utilizzate entro e non oltre il **28 febbraio 2026**.

I. COMUNICAZIONE

1. Chi deve effettuare la comunicazione ai beneficiari?

I Comuni si occupano di trasmettere la comunicazione ai beneficiari della misura utilizzando il modello scaricabile nell'applicativo web.

2. Quali sono le modalità di comunicazione?

Le modalità di comunicazione sono definite dal singolo Comune. Le comunicazioni sono inviate dai Comuni non appena disponibili nell'applicativo web gli elenchi dei beneficiari con i relativi codici identificativi delle carte.

3. Per l'inserimento del codice identificativo nella comunicazione al beneficiario è prevista una funzione automatica (tipo stampa unione) o è manuale?

In procedura sarà reso disponibile il codice identificativo della carta come associato da Poste Italiane S.p.A. al suo beneficiario ed il modello della comunicazione da trasmettere allo stesso.

La produzione delle comunicazioni individuali è di competenza del Comune, che con i dati di cui sopra potrà procedere in autonomia utilizzando sistemi manuali o semi automatici come stampa unione.

4. Per coloro che hanno già beneficiato della Carta nelle precedenti edizioni e che potrebbero essere beneficiari del contributo anche quest'anno, il Comune dovrà comunicare solo l'ammissione al beneficio senza comunicare il codice per il ritiro della Carta?

Nel caso in cui il beneficiario abbia già fruito del contributo durante le precedenti edizioni, il Comune potrà comunicare l'ammissione al beneficio senza specificare il codice di riferimento per il ritiro.

J. UFFICI POSTALI

1. Dove può essere ritirata la carta?

La carta può essere ritirata presso tutti gli Uffici Postali e non solo in quelli di prossimità. Gli Uffici Postali sono disponibili accedendo al sito (www.poste.it) o all'app di Poste Italiane S.p.A. alla voce "cerca ufficio postale e prenota".

Per effettuare il ritiro è necessario presentare il codice della carta assegnata abbinato al codice fiscale, contenuto nella comunicazione inviata dal Comune.

2. Come si utilizza la carta?

La carta è destinata all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e non può essere utilizzata per acquisti on line né per effettuare prelievi.

3. Chi può recarsi all'Ufficio Postale, qualsiasi componente del nucleo o solo il destinatario della lettera?

Oltre al beneficiario, destinatario della comunicazione, può recarsi all'ufficio postale per il ritiro anche un soggetto terzo appositamente delegato. Si ricorda infatti che risultano legittimati al ritiro tutti coloro che possiedono i requisiti giuridici soggettivi di "soggetti delegati" dei soggetti beneficiari, in virtù di procura generale, o procura speciale, o di nomina del giudice tutelare, o di qualsiasi atto formale, di rilievo giuridico, di legittimazione a compiere atti riguardanti i beneficiari della misura.

4. Come comportarsi in caso di deterioramento, di malfunzionamento, di furto o di smarrimento della carta?

In caso di deterioramento o malfunzionamento della carta può essere richiesta la sostituzione recandosi in qualsiasi Ufficio Postale. È necessario avere a portata di mano la carta e il documento di riconoscimento.

In caso di furto o smarrimento è necessario portare presso l'Ufficio Postale la denuncia presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza e il documento di riconoscimento.

5. Chi è già in possesso della carta per aver usufruito del beneficio nel 2023 e/o 2024, potrà riutilizzarla qualora fosse nuovamente beneficiario?

Sì, sulla stessa carta verrà accreditato esclusivamente l'importo relativo al beneficio 2025 se il nucleo familiare risulta essere nuovamente beneficiario della misura.

6. Come può il beneficiario prendere visione del saldo residuo sulla carta?

Il saldo residuo può essere visualizzato presso gli sportelli ATM di Poste Italiane S.p.A.

K. ESERCIZI COMMERCIALI/IMPRESE AUTORIZZATE

1. Quali sono gli esercizi commerciali/impresе autorizzate presso cui la carta può essere utilizzata?

La Carta può essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono beni alimentari di prima necessità. Sulla pagina del Masaf saranno, progressivamente aggiornati gli elenchi degli esercizi commerciali che, in attuazione di specifiche convenzioni sottoscritte, garantiranno una particolare scontistica ai possessori delle Carte.

2. È possibile spendere il contributo per acquistare farmaci?

No, gli importi della Carta possono essere utilizzati per acquistare i beni di prima necessità, indicati nell'Allegato 1 al D.I., con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

3. È possibile spendere il contributo per l'acquisto di carburanti o di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale?

No, per l'annualità 2025 gli importi della Carta possono essere utilizzati per acquistare i beni di prima necessità come indicati tassativamente nell'Allegato 1 al D.I., con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del D.I., gli importi residui risultanti dal monitoraggio effettuato da Poste Italiane S.p.A. sono accreditati sul conto cointestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.